

COESIONE ITALIA 21-27
SCUOLA E COMPETENZE

MIM
Ministero dell'Istruzione e del Merito

PNRR FUTURA
LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI

Istituto d'Istruzione Superiore Faicchio con sede coordinata di Castelvenere
Istituto Tecnico per il Turismo
Istituto Professionale Servizi Socio Sanitari – Odontotecnico
Istituto Professionale Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera
Corso Serale **IPSEOA** Castelvenere
Corso Serale **Servizi Socio- Sanitari Faicchio**

Faicchio: Via Raffaele Delcogliano e Aldo Iermano cap. 82030 tel. +39 0824863478
Castelvenere: Piazza dei Caduti, cap. 82037 tel. +39 0824940154

Codice fiscale: 90003320620 - Codice meccanografico: **BNIS02300V** - Codice unico di fatturazione (CUF): **UFQEG8**
Email: bnis02300v@istruzione.it - Posta elettronica certificata (PEC): bnis02300v@pec.istruzione.it
<https://www.iisfaicchio-castelvenere.edu.it>

RETE DI FORMAZIONE AMBITO BN05
Formazione docenti D.M. 797 Piano Nazionale per la Formazione

Circ. n. 224

Faicchio 22/05/2025

Al sito WEB:

www.iisfaicchio-castelvenere.edu.it

AI DOCENTI

All'Ass,te Amm.va Cataluddi Maddalena

OGGETTO: LINEE GUIDA E CRITERI DI CONDUZIONE DEGLI SCRUTINI FINALI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO anno scolastico 2024/2025.

Al fine di garantire una serena e proficua conduzione degli scrutini di giugno, si premette quanto segue:

- i criteri in oggetto sono stati deliberati dal Collegio Docenti nella seduta del 19 Maggio 2025 con delibera n. 78 del verbale n. 8;
- l'adozione dei suddetti criteri, da parte di tutti i consigli di classe, assicura un metro di valutazione omogeneo;
- la valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni; pertanto ai fini della valutazione finale, bisogna tener presente la personalità degli allievi e dei fattori anche non scolastici, ambientali e socio-culturali che possano influire sul rendimento.
- **Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato componente del consiglio di classe.**
- La valutazione è effettuata collegialmente dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di studenti, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, partecipano alla valutazione degli studenti che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative, per gli studenti che se ne avvalgono, è resa con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.
- I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli studenti della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.

- L'ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato, è deliberata a maggioranza dal consiglio di classe. Tutti i voti sono deliberati dal Consiglio di classe che opera come collegio perfetto e nessun docente può sottrarsi alla votazione decidendo di astenersi, così come nessun componente può risultare assente giustificato senza essere sostituito. È opportuno precisare inoltre che, per apprezzare la legittimità della delibera a maggioranza, è sufficiente menzionare a verbale che sia avvenuta a maggioranza e non è necessario riportare i voti favorevoli e contrari.
- I voti finali inseriti nel documento di valutazione su proposta dei singoli docenti, devono far riferimento ad un congruo numero di verifiche orali, scritte, grafiche o pratiche, compiti di realtà e di gruppo, effettuate durante il periodo didattico, sulla base di una valutazione complessiva dell'impegno, dell'interesse e della partecipazione dimostrati nell'intero percorso formativo. La proposta di voto deve tenere altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio ed essere espressa con voto intero.
- In caso di delibera di sospensione del giudizio, il Consiglio di Classe provvede a segnalarlo tempestivamente alle famiglie e agli studenti, prima della pubblicazione online dei risultati nell'area personale degli studenti, tramite la "Comunicazione debito formativo" della piattaforma registro elettronico, inserendo il giudizio verbalizzato e le indicazioni per il recupero dei debiti.
- In caso di delibera di non ammissione, la Segreteria Alunni comunicherà telefonicamente alla famiglia la deliberazione del Consiglio di Classe prima della pubblicazione on line dei risultati dello scrutinio nell'area personale degli studenti. Inoltre la Segreteria Alunni provvede ad inoltrare tempestivamente la "Nota di comunicazione alla famiglia".

CRITERI DA ADOTTARE

Tanto premesso, si raccomanda di osservare i seguenti criteri:

- 1.** Sono ammessi alla classe successiva gli studenti che abbiano conseguito nello scrutinio finale un voto non inferiore a sei decimi in comportamento ed in tutte le discipline.
- 2.** I Consigli di classe procedono alla sospensione del giudizio (articolo 4, comma 6 del d.P.R. n. 122 del 2009) per gli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione, nei seguenti casi:
 - a.** L'alunno riporta fino a 4 insufficienze lievi (voto 5) di cui al massimo n. 2 insufficienze gravi (voto pari o inferiore a 4)
 - b.** L'alunno riporta fino a n. 3 insufficienze gravi (voto pari o inferiore a 4)

Il Consiglio di classe esprime giudizio motivato per la sospensione del giudizio e verbalizza che, alla luce del numero, della gravità e delle materie in cui è riportata l'insufficienza, valuta la sussistenza della concreta possibilità di recupero delle carenze formative durante il periodo estivo attraverso lo studio individuale e/o attraverso gli interventi di recupero organizzati dalla scuola. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati

conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico.

3. Non è ammesso alla classe successiva l'alunno che, pur in regola rispetto alla frequenza del limite minimo dell'orario annuale personalizzato e pur presentando una sufficiente valutazione del comportamento, presenti n. 4 insufficienze gravi o, comunque, più di n. 4 insufficienze anche se lievi. Il Consiglio di classe esprime giudizio motivato di non ammissione considerando che l'alunno:
- a) in base al numero, alla gravità ed alla tipologia di insufficienze riportate, non sarà in grado di affrontare proficuamente l'anno scolastico successivo;
 - b) in base al numero, alla gravità ed alla tipologia di insufficienze riportate non sarà in grado, durante il periodo di sospensione delle lezioni, di recuperare le carenze formative.

4. **Per la valutazione del comportamento**, bisogna tener conto delle vigenti misure introdotte dalla Legge n. 150/2024 relative alla valutazione degli studenti del secondo ciclo:

- Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo. Le modalità operative sono definite dall'OM n. 67/2025.
- Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi.
- Il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito solo se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi.

La novità si applica agli ultimi tre anni del corso di studi

5. La valutazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), concorre ad integrare il voto delle discipline alle quali tali attività ed esperienze afferiscono e contribuisce all'assegnazione del voto di comportamento oltre a costituire elemento di arricchimento per il curriculum dello studente. "Il Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle attività dei PCTO e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sulla valutazione del comportamento. Le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti. L'incidenza delle esperienze di PCTO sulla valutazione del comportamento è collegata all'atteggiamento e all'impegno dello studente durante l'attività, essendo valorizzato il ruolo attivo e propositivo eventualmente manifestato dall'alunno." (Linee Guida PCTO - DM 774/2019)

Tale valutazione deve riflettersi:

1. nella valutazione degli apprendimenti disciplinari in sede di ogni singolo Consiglio di classe;
2. nel voto di comportamento, valorizzando il ruolo attivo e proposito manifestato dagli studenti;
3. nell'attribuzione dei crediti scolastici

I risultati finali della valutazione operata dall'istituzione scolastica vengono sintetizzati nella certificazione finale delle competenze acquisite dagli studenti. La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dei PCTO verrà quindi acquisita attraverso l'applicativo inserito nel Registro Elettronico.

SCRUTINIO FINALE PER LA CLASSE QUINTA

È ammesso/a all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:

- a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;
- b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione;
- c) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline (espresso con un unico voto), il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
- d) svolgimento dei PCTC per almeno i tre quarti del monte-ore previsto per l'indirizzo di studio
- e) Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, ai sensi dell'art. 13, co.2, lettera dJ, secondo periodo del d. lgs. 62/2017 - introdotto dall'art.1, co. 1, lettera c], della l. 150/2024, il consiglio della classe quinta assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'Esame di Stato. La definizione della tematica oggetto dell'elaborato viene effettuata dal consiglio di classe nel corso dello scrutinio finale; l'assegnazione dell'elaborato ed eventuali altre indicazioni ritenute utili, anche in relazione a tempi e modalità di consegna, a cura del coordinatore, saranno comunicate al candidato entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto luogo lo scrutinio stesso, tramite comunicazione nell'area riservata del registro elettronico, cui accede il singolo studente con le proprie credenziali".
- f) Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, anche in presenza di valutazioni sufficienti in tutte le discipline, il consiglio di classe delibera la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del percorso di studio.

REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO (D.P.R. 122/09, Legge 107/15, D.lgs 62/2017)

La normativa vigente prevede che il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale delle classi del triennio, proceda, per ogni alunno, all'attribuzione del credito scolastico. Il credito scolastico è un punteggio (attribuibile nelle classi terza, quarta e quinta della scuola secondaria di secondo grado) che tiene in considerazione - oltre alla preparazione conseguita nelle varie discipline e nel comportamento attraverso la media (M) dei voti

assegnati dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale - anche dell'impegno e partecipazione attiva al dialogo educativo esplicitata anche attraverso la partecipazione ad attività formative extracurricolari o extrascolastiche.

Il credito scolastico concorre a determinare il voto finale dell'Esame di Stato, sommandosi al punteggio delle prove scritte e del colloquio per un contributo massimo (a legislazione vigente) di 40 punti nel triennio.

Il riconoscimento delle attività in contesti non formali e informali viene riportato sul Curriculum dello studente allegato al diploma.

Si precisa che nella seduta del Collegio del dicembre 2024 non vi è stata alcuna proposta di modifica e/o integrazione dei criteri di valutazione presenti nel PTOF 2022/2025 i quali, pertanto, vengono confermati nella loro integrità e qui riportati per opportuna conoscenza:

Il consiglio procede all'attribuzione del credito maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno, attribuendo sino ad un massimo di 40 punti, così distribuiti: • 12 punti (al massimo) per il III anno; • 13 punti (al massimo) per il IV anno; • 15 punti (al massimo) per il V anno.

TABELLA

Attribuzione credito scolastico

Media dei voti	Fasce di credito III ANNO	Fasce di credito IV ANNO	Fasce di credito V ANNO
$M < 6$	-	-	7-8
$M = 6$	7-8	8-9	9-10
$6 < M \leq 7$	8-9	9-10	10-11
$7 < M \leq 8$	9-10	10-11	11-12
$8 < M \leq 9$	10-11	11-12	13-14
$9 < M \leq 10$	11-12	12-13	14-15

Nella definizione del credito scolastico si tiene conto della partecipazione ai Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PTCO).

VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO E CRITERI PER LA DEROGA

La validità dell'anno scolastico è determinata dalla frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato definito dall'ordinamento della scuola secondaria di secondo grado. Sia l'art. 2, comma 10, che l'art. 14, comma 7, del D.P.R. 122/2009 prevedono esplicitamente, come base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza, il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe. Nel nostro Istituto. Il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico è fissato, per ogni classe, secondo la seguente tabella:

Classi	Ore settimanali	Ore annuali curricolari previste dagli ordinamenti vigenti	Ore necessarie alla valutazione (3/4 del totale)	Numero massimo di ore di assenza, ai fini della validità dell'anno scolastico (1/4 del totale)
Prime Faicchio	32	1056	792	264
Prime Castel.	33	1089	817	272
Seconde Faic.	32	1056	792	264
Seconde Castel.	33	1089	817	272
Classi	Ore settimanali	Ore annuali curricolari previste dagli ordinamenti vigenti	Ore necessarie alla valutazione (3/4 del totale)	Numero massimo di ore di assenza, ai fini della validità dell'anno scolastico (1/4 del totale)
Terze	32	1056	792	264
Quarte	32	1056	792	264
Quinte	32	1056	792	264
CORSO SERALE	23	759	569	190

Come da normativa le Istituzioni scolastiche possono prevedere motivate deroghe a tale limite purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.

Il nostro Collegio Docenti ha deliberato in data 09/09/2024 le motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati:

- assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto dal medico curante;
- assenze continuative per malattia documentate da un idoneo certificato medico;
- assenze per terapie e/o cure programmate documentabili;
- assenze documentabili dovute a eccezionali motivi familiari
- assenze per partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n.516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n.101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).
- Ogni altro motivo che, a giudizio del consiglio di classe, possa essere considerato rilevante purché debitamente motivato e documentato (es. donazioni di sangue; lutto nella ristretta cerchia familiare, gravi patologie all'interno del nucleo familiare, soggiorno degli alunni stranieri nel paese d'origine per motivi familiari.
- particolari esigenze o condizioni personali e/o familiari di cui il Consiglio di Classe sia a conoscenza e ne valuti positivamente la consistenza motivazionale).

In sede di scrutinio finale, è compito del Consiglio di classe valutare se il superamento

del limite massimo di assenze, in applicazione delle deroghe deliberate dal Collegio dei docenti, non pregiudichi, a causa della non sufficiente permanenza del rapporto educativo, la possibilità di procedere alla valutazione dell'alunno/a interessato/a. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il Consiglio di classe accerta e verbalizza la non validità dell'anno scolastico e delibera, conseguentemente, la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del II ciclo di istruzione.

VALUTAZIONE DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ, DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO, BES.

La valutazione degli alunni con disabilità deve essere effettuata da tutti i docenti sulla base del Piano educativo individualizzato, nel quale si devono indicare le discipline per le quali siano stati adottati particolari criteri didattici e le attività integrative e di sostegno svolte. Il P.E.I. deve contemplare obiettivi, attività, metodologia e verifica, ritenuti più idonei per l'alunno stesso.

Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del secondo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe. Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato il nostro Istituto ha adottato modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.

In base alle norme vigenti, per gli alunni con bisogni educativi speciali, vale a dire situazioni eterogenee in cui si manifestano delle difficoltà di apprendimento la cui situazione non rientra nelle fattispecie contemplate dalla Legge 104/1992 e 170/2010, si può elaborare un Piano didattico personalizzato la cui stesura è rimessa alla decisione del Consiglio di classe, che deve motivare opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche.

I casi in cui questa possibilità è contemplata sono:

- ADHD, FIL, disturbi evolutivi specifici (diagnosi clinica asl o privato)
- disagio e problemi familiari (relazione servizi sociali)
- difficoltà dovute a svantaggio socio-economico, linguistico, culturale (senza diagnosi o relazione)

La C.M. n. 8 del 6 marzo 2013, che ha reso attuativa la D.M. del 27 dicembre 2012 ("Strumenti di intervento per alunni con Bisogni educativi speciali"), ha esteso a questa categoria generale di alunni le tutele riconosciute agli studenti disabili e con D.S.A.

In tutti i casi in cui il Consiglio di Classe ha predisposto un PDP la valutazione è effettuata sulla base del PDP.

Per gli alunni che frequentano per periodi temporalmente rilevanti corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, la valutazione finale farà riferimento agli elementi di conoscenza relativi al percorso formativo individualizzato attuato dai docenti che impartiscono gli insegnamenti in ospedale. Nel caso in cui la frequenza di detti corsi in ospedale abbiano una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettueranno lo scrutinio in accordo con il nostro Istituto.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Ester Riccitelli

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3 comma 2, D.Lgs. n. 39/1993